

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'AUTOMOBILE CLUB
D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI PER DISCIPLINARE LE ATTIVITA'
LEGATE ALLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO REGIONALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA
(ai sensi dell'articolo 51, comma 2 ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con
modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)**

TRA

la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via A. Moro n. 52, codice fiscale 80062590379 (di seguito Regione), legalmente rappresentata dal Dott. Onelio Pignatti, nella sua qualità di Direttore Generale Politiche Finanziarie, autorizzato alla stipula del presente Accordo di Cooperazione con Delibera della Giunta Regionale n. 426 del 21 marzo 2022, prorogato con Delibera di Giunta Regionale n. 608 del 22 aprile 2025, e in forza della Delibera della Giunta Regionale n. 887 del 9 giugno 2025;

E

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona del Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette, nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'Ente nominato con D.P.C.M. del 21 febbraio 2025 registrato alla Corte dei Conti il 3 marzo 2025;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

PREMESSO CHE:

- a. la tassa automobilistica è un tributo disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, nonché dall'art. 5, comma 32, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;
- b. l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ha delegato alle Regioni a statuto ordinario le competenze relative al tributo;
- c. l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha attribuito alle Regioni le attività di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e l'applicazione delle sanzioni nonché il contenzioso amministrativo relativo alla suddetta tassa;
- d. l'art 2 del decreto del Ministero delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, "*Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali*", stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento;
- e. l'art. 26 della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 13, "*Attività di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica*", dispone "*al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione per lo svolgimento di attività inerenti l'applicazione del tributo, di durata triennale*";
- f. l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge. 19 dicembre 2019, n. 157, detta norme in materia di "*Attività informatiche in favore di organismi pubblici*", ed in particolare al comma 2-bis dispone che: "*Ai medesimi fini di cui al comma 1 nonché allo scopo di*

eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo”;

- g. ACI è il titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (infra ANTA), precedentemente gestito dalla Sogei, il cui trasferimento è stato definito con nota del 23 aprile 2020, prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0172280.23-04-2020-U dall'Agenzia delle Entrate, quale effetto dell'entrata in vigore dei commi 1 e 2-bis dell'art. 51 del richiamato D.L. 124/2019;
- h. l'articolo 51 del D.L. 124/2019 detta norme in materia di *“Attività informatiche in favore di organismi pubblici”*, ed in particolare al comma 2-ter dispone che: *“L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis”*;
- i. in funzione dei commi 2-bis e 2-ter ora citati, l'ACI in quanto soggetto gestore del pubblico registro automobilistico è titolare di funzioni pubbliche in materia di tasse automobilistiche;
- j. in funzione dei commi 2-bis e 2-ter ora citati, il legislatore nazionale ha inteso dare vita ad un sistema al quale partecipano, con attribuzioni differenti, l'ACI e le Regioni/ Province Autonome finalizzato al comune interesse di assicurare il completo e costante allineamento tra la base dati nazionale e quella regionale;
- k. il Tribunale Amministrativo per la Regione Emilia-Romagna con sentenza n. 395/2022 ha dichiarato valido, efficace e pienamente legittimo l'Accordo di Cooperazione sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e ACI, nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di Codice degli appalti;
- l. il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 7785/2024, pubblicata il 25/09/2024 ha respinto l'appello verso la sentenza del TAR n. 395/2022 ed ha ribadito che *“l'Accordo delineato può essere considerato un avvalimento degli uffici dell'ACI da parte della Regione Emilia-Romagna, consentito per la gestione della tassa automobilistica dall'art. 2 comma 1 del D.M. n. 418/98, regolamento attuativo dell'art. 17 comma 10 L. n. 449/1997”* ed ancora *“le emergenze processuali hanno consentito di accertare che l'Accordo sottoscritto con ACI ha per oggetto proprio la gestione dell'Archivio informatico regionale delle tasse automobilistiche, previsto dall'art. 51 comma 2 ter del D.L. n. 124 del 2019, esclusivamente finalizzata alla corretta, aggiornata, tenuta ed implementazione, con digitalizzazione di tutti i procedimenti dell'Archivio tributario regionale, in uno con l'Archivio nazionale, e non riguarda l'affidamento ad ACI di altre attività amministrative di supporto alla gestione della tassa automobilistica, né tantomeno di attività relative alla riscossione coattiva del tributo”*, sancendo la legittimità dell'Accordo;
- m. l'art 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, stabilisce che non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici la cooperazione tra enti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune quando concorrono tutte le condizioni ivi previste. Condizioni che sono rispettate con il presente Accordo;
- n. l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), prevede che i pagamenti con modalità informatiche, eseguiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, avvengano tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di pagamento abilitati, messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso il Sistema pubblico di connettività;

Richiamate:

- a. la comunicazione di AGID alle Regioni e Province Autonome del 05/10/2017 avente oggetto *“Servizio di pagamento del bollo auto attraverso pagoPA – avvio del nuovo servizio pagoBollo”*;
- b. la delibera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21/06/2018 prot. 18/74/CR06a/C2.

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Accordo di Cooperazione ancorché non materialmente allegati, si intendono qui integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo medesimo.

ART. 2 – FINALITA'

La Regione e l'ACI, tramite anche la sua organizzazione comprendente gli Uffici territoriali ACI/PRA, cooperano, ognuno in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione della fiscalità dei veicoli e delle connesse ripercussioni di natura tributaria e ambientale, allo scopo di garantire il sinergico aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche e del Pubblico Registro Automobilistico.

ART. 3 – OGGETTO DELL' ACCORDO DI COOPERAZIONE

La Regione e l'ACI con la sottoscrizione del presente Accordo intendono disciplinare le rispettive attività finalizzate alla cooperazione per l'implementazione, l'aggiornamento e la bonifica dell'Archivio Tributario Regionale delle Tasse Automobilistiche, nel prosieguo NSTAR – Nuovo sistema tasse automobilistiche regionali.

Nel dettaglio, ACI e Regione, nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente, con particolare riferimento al CAD, cooperano nella gestione informatica delle seguenti attività:

- a. costituzione, aggiornamento e bonifica di NSTAR, di cui al successivo art. 4 quale porzione autonoma dell'Archivio nazionale, gestito da ACI, ai sensi dell'art. 51, commi *2-bis* e *2-ter* del D.L. 124/2019;
- b. digitalizzazione dei processi, di cui al successivo art. 5, per garantire, in applicazione del CAD, la digitalizzazione di tutti i procedimenti di gestione e l'eliminazione dell'uso della carta;
- c. l'innovazione, di cui al successivo art. 6, per garantire la costante innovazione dei procedimenti al fine di migliorare la qualità dei servizi e la gestione dei procedimenti di integrazione delle banche dati ai fini della predisposizione di strumenti di monitoraggio e gestione dei tributi automobilistici finalizzati in particolare al contrasto all'elusione ed evasione fiscale;
- d. controllo di qualità, di cui al successivo art. 7, per il costante controllo di qualità di tutti i procedimenti e provvedimenti oggetto del presente accordo di cooperazione;
- e. generazione delle liste delle posizioni fiscali di cui al successivo art. 8, da sottoporre al controllo degli uffici regionali dell'amministrazione, elaborati secondo i criteri e le indicazioni della stessa Regione.
- f. sicurezza dei dati, privacy e trasparenza, di cui all'Allegato 2) – Accordo tra Titolare e Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679.

ART. 4 – COSTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELL'ARCHIVIO DI NSTAR

L'ACI, sulla base delle disposizioni impartite dall'amministrazione Regionale e nel rispetto della normativa vigente, ha il compito di implementare e gestire l'archivio informatico regionale, di verificare la qualità del dato e la sua congruenza, di abbinare i fatti e gli atti che provengono dalle diverse fonti alla targa ed alla posizione fiscale del soggetto destinatario, di aggiornare la posizione con gli eventi comunicati dall'intestatario del veicolo al PRA e di abbinare i pagamenti effettuati sulla piattaforma PAGOPA in via spontanea prima dell'avvio delle procedure di controllo.

L'ACI, quale gestore del sistema PagoBollo, in virtù di quanto già richiamato in premessa, svolge tutte le attività necessarie ed utili per consentire che il pagamento della tassa automobilistica, tramite la piattaforma pagoPA, avvenga per competenza sulla Regione/Provincia autonoma di residenza del soggetto proprietario/utilizzatore del veicolo iscritto al PRA, sulla base della corretta alimentazione in NSTAR del dato tecnico e fiscale del veicolo, acquisito da fonti certificate, nonché acquisite dalla Regione nella fase accertativa e di controllo.

ACI effettua la riconciliazione in NSTAR tra le somme incassate e riversate dai PSP e le posizioni tributarie presenti in archivio.

L'Archivio regionale è di esclusiva proprietà della Regione, che ne ha la piena e incondizionata disponibilità. Ad ACI sono affidate sole le attività di gestione, aggiornamento e implementazione dell'Archivio ed è la stessa Regione che individua i soggetti, pubblici e privati, cui ACI deve assicurare il pieno accesso all'archivio, senza ulteriori oneri a carico della Regione. È assicurata da ACI la disponibilità informatica dell'archivio al termine del presente Accordo di Cooperazione.

ART. 5 – DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

Regione ed ACI cooperano per la progressiva digitalizzazione di tutti i processi inerenti la gestione della tassa automobilistica, in applicazione del CAD e delle disposizioni regionali e statali al fine di eliminare la carta, tutelare l'ambiente, ridurre le spese, ottimizzare le procedure di accesso ai servizi, ridurre i tempi.

In particolare saranno digitalizzate le procedure di presentazione delle istanze da parte dei cittadini all'Amministrazione regionale e di conservazione della relativa documentazione trasmessa digitalmente a supporto delle stesse.

La Regione fornisce indicazioni per dare piena e coerente applicazione alla normativa regionale in materia di digitalizzazione e verifica il raggiungimento degli obiettivi, sulla base anche dei riscontri che riceve dai contribuenti.

La Regione, attraverso l'utilizzo gli applicativi messi a disposizione da ACI, assicura l'acquisizione digitalizzata della documentazione prodotta dal contribuente e acquisita dagli stessi uffici regionali in fase di assistenza e riesame di atti di accertamento e recupero coattivo del tributo.

Tutta la documentazione acquisita dovrà essere trattata nel rispetto della normativa privacy per tutta la durata dell'Accordo e dei suoi eventuali rinnovi e conservata per tutto il tempo che la Regione sulla base della propria normativa lo riterrà necessario.

ART. 6 – INNOVAZIONE

La Regione e ACI collaborano per garantire la costante innovazione dei procedimenti al fine di migliorare i servizi fiscali per i cittadini e gli operatori del settore.

ACI, al fine di soddisfare le primarie esigenze di accesso dei cittadini mette a disposizione il proprio know-how per garantire la gestione della "domiciliazione bancaria della tassa automobilistica" se prevista dalla Regione.

ART. 7 – CONTROLLO DI QUALITA'

ACI e Regione cooperano nella verifica costante della qualità dei dati presenti su NSTAR per garantire la legittimità dei provvedimenti che devono essere assunti dalla Regione a seguito delle attività accertative, di controllo e di rimborso della tassa automobilistica.

ART. 8 – GENERAZIONE DELLE LISTE DELLE POSIZIONI FISCALI

Le parti cooperano per le attività di verifica del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle tasse automobilistiche regionali, ai fini del recupero dell'evasione ed elusione fiscale, per estrarre i flussi di dati che consentono l'attività di controllo, accertamento e recupero da parte della Regione.

Qualora, durante tali attività, si evidenzino eventuali disallineamenti delle banche dati del PRA, della Motorizzazione e dell'Archivio Regionale NSTAR, quale porzione autonoma dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche, inteso come sistema informativo del pubblico registro automobilistico, di cui all'art. 51, comma 2-bis della L. 124/2019, gestito direttamente da ACI, le parti cooperano per apportare i necessari correttivi a bonifica dell'archivio regionale.

Alla realizzazione del fine di cui al comma precedente collaborano anche gli Uffici territoriali ove hanno sede i PRA della Regione Emilia-Romagna che al ricevimento di istanze del cittadino acquisiscono le informazioni utili per bonificare l'archivio NSTAR e ne danno evidenza alla Regione per i propri controlli.

La Regione ed ACI, sulla base di apposita pianificazione e condivisione delle attività, stabiliscono le priorità e il piano annuale delle forniture che devono essere trasmesse alla Regione per consentire lo svolgimento delle attività legate all'accertamento, al recupero e al rimborso delle tasse automobilistiche e per ogni altro fine istituzionale dell'Ente previsto dalla legge nazionale o da normativa regionale.

ART. 9 – TAVOLO PARITETICO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo è costituito il “Tavolo paritetico” composto da 4 (quattro) rappresentanti, due nominati da Regione e due nominati da ACI.

I rappresentanti nominati, possono farsi coadiuvare di volta in volta da professionalità non facenti parte del Tavolo in funzione degli argomenti presenti all’ordine del giorno.

Il Tavolo definisce il piano operativo di gestione della tassa automobilistica e si riunisce la prima volta entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo e le volte successive su richiesta di una delle due parti.

Il suddetto Tavolo ha il compito di monitorare le attività richieste, anche in ragione della regolarizzazione periodica delle partite contabili, la quale avverrà a seguito del ricevimento e dell’approvazione della Rendicontazione trimestrale delle attività che ACI è tenuta a trasmettere prima della relativa nota di addebito.

Al termine delle riunioni del Tavolo dovrà essere redatto e sottoscritto dai rappresentanti apposito verbale.

ART. 10 – DECORRENZA E DURATA DELL’ACCORDO DI COOPERAZIONE

Il presente Accordo ha inizio a tutti gli effetti a partire dal 1° gennaio 2025 ed è valido sino al 31 dicembre 2027.

È facoltà delle parti interrompere unilateralmente l’Accordo di Cooperazione prima della scadenza di cui al periodo precedente, dandone all’altra parte preavviso di almeno sei mesi.

Il presente accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui la tassa automobilistica venga soppressa. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente, salvo diverso accordo assunto tra le parti.

Le parti si impegnano a modificare il presente Accordo in adeguamento al quadro normativo nazionale e regionale che venisse a delinarsi in materia successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo. L’iniziativa per il procedimento di adeguamento è assunta da una delle parti che comunica all’altra parte la necessità di rivedere i termini dell’Accordo entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative nazionali o regionali. Le modifiche apportate all’Accordo determinano la cessazione degli effetti del precedente Accordo dalla data della sottoscrizione del nuovo.

ART. 11 – RISTORO PER LE ATTIVITA’

Per il 2025 il ristoro riconosciuto ad ACI per le attività eseguite è parametrato sulla base del circolante PRA, rilevato dal documento pubblicato da ACI sul proprio sito denominato “Autoritratto” alla data del 31 dicembre 2023, per n. 4.118.467 veicoli ed un valore unitario di € 0,692, come definito nell’Allegato 1, pari ad un importo complessivo di € 2.849.979,16.

Per le annualità successive, il ristoro sarà calcolato sulla base dell’ultimo circolante consolidato e pubblicato su “Autoritratto” alla pagina <https://aci.gov.it/attivita-e-progetti/studi-e-ricerche/autoritratto/>.

Il ristoro sarà riconosciuto ad ACI in quattro soluzioni trimestrali determinate tenendo conto di eventuali note di accredito legate alla digitalizzazione dei processi che generano risparmi e alla rideterminazione del circolante a seguito di campagne di bonifica e radiazioni di veicoli.

Eventuali conguagli, debitamente documentati, dovranno trovare riscontro nella prima nota di addebito utile.

Le note di addebito, previa rendicontazione tecnica delle attività svolte, sono liquidate ad ACI entro 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte della Regione.

La rendicontazione viene avallata dalla Regione e viene emessa successivamente nota di addebito da parte di ACI.

Eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione del presente Accordo di Cooperazione, saranno oggetto di autonoma, preventiva e separata valutazione.

In caso di proroga della durata dell’Accordo o di anticipata rescissione, i ristori saranno quantificati in base ai giorni di proroga o di anticipata rescissione, fatte salve le procedure di conguaglio.

ART. 12 – CONTROVERSIE

In caso di controversie inerenti l’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo di Cooperazione va obbligatoriamente e preliminarmente esperito idoneo tentativo di composizione amichevole.

Solo in caso di infruttuoso ricorso all'istituto di cui al punto precedente verrà effettuato ricorso all'Autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 133, comma 1 del Codice del Processo Amministrativo vi è giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La competenza territoriale è stabilita dall'art. 13 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo.

ART. 13 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente Accordo di cooperazione si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni nonché in materia di Tassa automobilistica.

Art. 14 – MODIFICHE NORMATIVE

Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e delle procedure organizzative interessate.

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Direttore Generale Politiche Finanziarie dott. Onelio Pignatti (*firmato digitalmente*)

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Commissario Straordinario Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette (*firmato digitalmente*)

Tabella stima dei ristori per la cooperazione nella gestione dell'Archivio regionale della Tassa Automobilistica (*)

MACROATTIVITA'			Valore unitario definito sulla base del parco circolante alla data del 31/12/2023	Valore unitario definito sulla base del parco circolante alla data del 31/12/2023
A) - Risorse Umane - Funzionari (**)		B) - Sistema Informativo (***)		
Ristoro riconosciuto per il personale messo a disposizione dal gestore del PRA per l'implementazione puntuale e per la gestione dell'archivio regionale		Attività informatica per la gestione archivio regionale (porzione archivio nazionale)	0,036 €	0,122 €
		Attività informatica per il controllo di qualità e analisi dei dati		0,041 €
Ristoro riconosciuto per il personale dedicato alla generazione posizioni fiscali		Attività informatica per la generazione delle liste delle posizioni fiscali	0,035 €	0,148 €
Ristoro riconosciuto per il personale dedicato alla generazione delle attività di bonifica e di controllo degli accessi		Attività informatica per le bonifiche (ad esempio per riconoscimento esenzioni, radiazioni d'ufficio, acquisizione informazioni e dati in possesso della Regione ecc..)	0,282 €	0,028 €
TOTALE		TOTALE	0,353 €	0,339 €
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE UMANE E SISTEMA INFORMATIVO				0,692 €

(*) Il riconoscimento del ristoro per le attività svolte è oggetto di rendicontazione, verifica e approvazione a seguito di preventiva rendicontazione tecnica alla Regione

(**) Per la voce "A) - Risorse Umane - Funzionari" il valore unitario di ogni singola attività è determinato in proporzione al numero di unità assegnate, al tempo lavorativo impiegato ed al numero di Uffici sul territorio.

(***) Per la voce "B - Sistema Informativo" il valore unitario di ogni singola attività è determinato sulla base delle fatturazioni che ACI riconosce ad ACI Informatica. Sui costi complessivi di ACI Informatica viene applicata la percentuale corrispondente all'utilizzo del sistema informativo dedicato alla Regione Emilia-Romagna, in proporzione al parco veicoli di cui è titolare la Regione Emilia-Romagna.

Il ristoro dei costi richiesto alla Regione è correlato infatti all'utilizzo del sistema informativo per tutte le attività di sviluppo software, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione dell'hardware.